



La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit

di JACOPO ALBERTI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Limiti e possibili sviluppi della presente indagine. – 3. L’ambito di applicazione attuale delle Convenzioni e l’impossibilità di una loro estinzione implicita ad opera dei Regolamenti. – 4. Un’estinzione *ipso iure* delle Convenzioni in forza dell’art. 50 TUE? – 5. La (discutibile) tesi della ri-espansione territoriale delle Convenzioni. – 6. L’invocabilità di un mutamento fondamentale delle circostanze come causa di estinzione delle Convenzioni. – 7. (segue): il ruolo della Corte di giustizia. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Tra i diversi ambiti su cui il recesso del Regno Unito (*if any*) avrà un impatto considerevole vi è, sicuramente, anche il sistema europeo di cooperazione giudiziaria in materia civile e, in particolare, l’efficiente regolamentazione internazionalprivatistica tanto in materia di scelta del foro, quanto di legge applicabile.

Le analisi relative agli effetti della Brexit sul diritto internazionale privato dipendono necessariamente da come verranno disciplinati i rapporti tra il Regno Unito e l’Unione europea in seguito al recesso. Tuttavia, all’interno di tali dibattiti ha trovato spazio una questione teorica in parte autonoma, che investe il valore e la natura delle principali fonti europee in materia di diritto internazionale privato e processuale¹ e a cui il presente studio

* Professore associato di diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Ferrara. L’A. ringrazia la dott.ssa Martina Buscemi dell’Università degli Studi di Milano per i commenti e i suggerimenti ricevuti. Errori ed orrori rimangono ovviamente miei.

¹ Non essendo mai entrate in vigore, le convenzioni del terzo pilastro stipulate prima della “comunitarizzazione” di quest’ultimo ad opera del Trattato di Amsterdam (per un elenco delle quali si veda P. BERTOLI, *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista italiana di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 599, in particolare p. 611) non saranno oggetto specifico di analisi

vuole dedicare un'attenzione specifica: quando il Regno Unito cesserà di essere vincolato dai Regolamenti Bruxelles I *bis*² e Roma I,³ le precedenti Convenzioni di Bruxelles⁴ e Roma⁵ potranno tornare a disciplinare i rapporti tra Londra e gli Stati dell'Unione europea firmatari di detti accordi?

2. Limiti e possibili sviluppi della presente indagine

Per taluni aspetti, la questione riveste essenzialmente un carattere speculativo.

In primo luogo, dubbi specifici sull'opportunità di una tale reviviscenza potrebbero investire soprattutto la Convenzione di Bruxelles: la disciplina ivi contenuta certamente non è al passo con i tempi e, soprattutto, con gli impegni più pregnanti presi con il rispettivo Regolamento di "comunitarizzazione";⁶ inoltre, financo al suo apice di partecipazioni, essa vedeva l'adesione solo di quindici dei ventotto Paesi membri dell'attuale Unione europea.⁷

in questo studio. Si evidenzia, tuttavia, che gli argomenti sviluppati in relazione alla reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma potrebbero trovare applicazione anche con riguardo a tali convenzioni. Parimenti, il presente studio non si concentrerà sulla possibile reviviscenza della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sottoscritta a Lugano il 16 settembre 1988 (in *GUUE* L 319 del 25 novembre 1988, p. 9) in luogo di quella successivamente sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 (in *GUUE* L 339 del 21 dicembre 2007, p. 3; si veda sul punto A. BONOMI, E. CASHIN RITAINE, G. P. ROMANO (a cura di), *La Convention de Lugano: passe, present et devenir – actes de la 19. journée de droit international privé du 16 mars 2007 a Lausanne*, Ginevra, 2007) perché, come unanimemente osservato in dottrina, è impossibile una reviviscenza della prima nei rapporti con il Regno Unito, con la conseguente necessità di un'adesione di quest'ultimo alla Convenzione – ammesso e non concesso, evidentemente, che vi sia il consenso delle altre Parti contraenti (cfr. E. LEIN, *Unchartered Territory? A Few Thoughts on Private International Law Post Brexit*, in *Yearbook of private international law*, 2017, p. 33, in particolare p. 39; R. AIKENS, A. DINSMORE, *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws in cross-border commercial disputes: what are the legal consequences of Brexit?*, in *European business law review*, 2016, p. 903, in particolare p. 912; M. LEHMANN, D. ZETZSCHE, *Brexit and the consequences for commercial and financial relations between the EU and the UK*, in *European business law review*, 2016, p. 999, in particolare p. 1025; P. BERTOLI, *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 612; J. UNGERER, *consequences of Brexit for European Private International Law*, in *European Papers (Forum)*, 2019, p. 1, in particolare p. 5; B. HESS, *Back to the Past: BREXIT und das europäische internationale Privat- und Verfahrensrecht*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts – IPRax*, 2016, p. 409 in particolare p. 415; implicitamente, rigettano tale possibilità, non valutandola neanche, S. MASTERS, B. MCRAE, *What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?*, in *Journal of International arbitration*, 2016, p. 483, in particolare p. 488-492; più moderati, ma comunque negativi, A. DICKINSON, *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, in *Journal of Private International Law*, 2016, p. 195, in particolare p. 206; G. RÜHL, *Die Wahl englischen Rechts und englischer Gerichte nach dem Brexit*, in *Juristenzeitung*, 2017, p. 72, in particolare p. 78-79).

² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, in *GUUE* L 351 del 20 dicembre 2012, p. 1.

³ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, in *GUUE* L 177, 4 luglio 2008, p. 6. Il Regno Unito ha inteso successivamente aderirvi, come emerge dalla decisione 2009/26/CE della Commissione europea del 22 dicembre 2008, in *GUUE* L 10 del 15 gennaio 2009, p. 22.

⁴ Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata), in *GUUE* C 27 del 26 gennaio 1998, p. 1.

⁵ Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in *GUUE* C 334 del 30 dicembre 2005, p. 1, come successivamente modificata dalla Decisione 2007/856/CE del Consiglio del 8 novembre 2007 relativa all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in *GUUE* L 347 del 29 dicembre 2007, p. 1.

⁶ Il problema si pone in misura sensibilmente minore nel campo della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, posto che le differenze tra Convenzione di Roma e Regolamento Roma I sono limitate a taluni aspetti assai più specifici (su tutti, i contratti di assicurazione e le norme di applicazione necessaria; si veda, per

Inoltre, ove il Regno Unito e l'Unione riuscissero a ratificare un accordo per definire i futuri rapporti bilaterali, essi ben potrebbero prevedere meccanismi di perdurante applicazione (quantomeno) dei due Regolamenti summenzionati, come d'altronde è previsto nell'ultima bozza di accordo di recesso (anche se solo fino allo scadere del periodo transitorio)⁸ e come già succede con la Danimarca, per quanto concerne il regime di Bruxelles.⁹ Pertanto, benché distinto dai dibattiti sugli scenari futuri della Brexit, anche il tema che ora ci occupa non può certo dirsi del tutto "immune" dai primi e, in particolare, conserva la propria rilevanza solo in caso di uscita senza accordo o di ulteriore incertezza sulla data (e sulle sorti) del recesso britannico.

Infine, con due modifiche legislative in prossimità dello spirare del primo termine di recesso, poi prorogato, il Regno Unito ha previsto che a far data dall'effettiva uscita dall'Unione europea le Convenzioni di Bruxelles e Roma non troveranno più applicazione nel territorio britannico.¹⁰

Eppure, tutto ciò nonostante, la questione della possibile reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma mantiene intatto un proprio valore autonomo, dimostrato dai vivaci dibattiti registratisi sul punto.¹¹

Innanzitutto, la scelta interna di superamento per via legislativa delle Convenzioni non sembra chiaramente capace di sancire, per tutti gli Stati contraenti, l'effettiva terminazione di tali fonti pattizie nei riguardi del Regno Unito. Per quanto concerne la Convenzione di Roma, la novella legislativa effettivamente sancisce che il Regno Unito «*will no longer be a contracting party [of the Rome Convention] after exit day*»¹². Ciò, tuttavia, viene affermato unicamente nelle *Explanatory Note* e, come si argomenterà ulteriormente in seguito, senza contestualmente attivare la procedura di recesso prevista dall'art. 30, par. 3, della

tutti, T. BALLARINO, *Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento Roma I*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, p. 40; mentre, quanto alle differenze tra Convenzione e Regolamento nel campo della scelta del foro e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001: la revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968*, Padova, 2006).

⁷ Una reviviscenza della Convenzione di Bruxelles, che evidentemente avrebbe effetti solo nei confronti degli Stati firmatari della medesima, finirebbe per frammentare ulteriormente il quadro normativo (in proposito v. E. LEIN, *Unchartered Territory? A Few Thoughts on Private International Law Post Brexit*, cit., p. 38). Con riguardo alla Convenzione di Roma questo problema sarebbe praticamente assente, posto che l'unico Stato membro dell'Unione europea non vincolato dalla prima è la Croazia, che ha aderito all'Unione solo dopo l'adozione del Regolamento Roma I.

⁸ Art. 66 e 67 (quindi relativi sia al regime di Bruxelles, sia a quello di Roma) dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in *GUUE* C 144 del 25 aprile 2019, p. I/1. L'ultima versione dell'accordo, (non) sottoposta al voto della House of Commons inglese in data 19 ottobre 2019, non ha apportato modifiche a quanto interessa in questa sede; non ancora pubblicata in *GUUE*, essa è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/consolidated_withdrawal_agreement_17-10-2019_1.pdf.

⁹ V. *infra*, § 3.

¹⁰ Statutory Instruments 2019 No. 834, *The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019*, 29 Marzo 2019; Statutory Instruments 2019 No. 479, *The Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*, 4 Marzo 2019.

¹¹ V. *infra*, §§ 3-6. Si noti però, *contra*, E. LEIN, *The Framework of Judicial Cooperation after Brexit – Civil and Commercial Matters*, *BIICL Report – February 2019*, par. 42 (Convenzione di Bruxelles) e par. 50 (Convenzione di Roma).

¹² Statutory Instruments 2019 No. 834, cit.; cfr. *Explanatory Note*.

Convenzione stessa,¹³ sì che dunque pare ugualmente opportuno quantomeno interrogarsi più a fondo sulla sorte di tale strumento se e quando il Regno Unito uscirà dall'Unione. Ad analoghe conclusioni è ancor più facile giungersi con riguardo alla Convenzione di Bruxelles, posto che in tal caso la norma nazionale è ancora più sfumata, affermando unicamente che tale strumento pattizio «*cease to be recognised and available in domestic law (and to be enforced, allowed and followed accordingly) on exit day*»,¹⁴ senza prendere posizione sull'effettiva e perdurante *membership* inglese alla Convenzione e quindi, di riflesso, sull'effettiva esistenza di tale fonte nei rapporti con il Regno Unito. E se tale profilo potrebbe risultare del tutto accademico con riguardo ai giudici britannici, comunque chiamati a *non* dare applicazione a tale fonte, lo stesso non può dirsi, quantomeno con analoga facilità, in relazione ai giudici degli altri Stati firmatari che dovessero essere chiamati a riconoscere una sentenza inglese.

In secondo luogo, valutare la possibile reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma pare rilevante anche e soprattutto per il più pragmatico obiettivo di identificare compiutamente il quadro normativo in vigore nel momento dell'effettivo recesso – sia esso con o senza accordo, e a prescindere dagli impegni su cui le Parti potrebbero accordarsi nell'accordo di recesso e, scaduto il suo periodo transitorio, nell'eventuale, futuro, accordo di cooperazione.

Si pensi, ad esempio, alla gestione dei rapporti giuridici attualmente pendenti, per i quali può essere importante sapere se, all'indomani del recesso, le fonti convenzionali forniranno un “paracadute minimo” di disciplina comune, o se invece, in assenza di un accordo, si applicheranno (ad esempio da parte dei giudici italiani, che potrebbero essere chiamati a riconoscere o eseguire una sentenza inglese)¹⁵ unicamente le fonti legislative interne, eventualmente in uno con gli accordi bilaterali stipulati anche prima dell'adesione britannica alle Comunità europee e mai formalmente denunciati.¹⁶

3. L'ambito di applicazione attuale delle Convenzioni e l'impossibilità di una loro estinzione implicita ad opera dei Regolamenti

Per rispondere al quesito a cui questo studio è dedicato è opportuno, in primo luogo, ricostruire l'attuale rilevanza normativa delle Convenzioni di Bruxelles e Roma e, in particolare, valutare se i Regolamenti di “comunitarizzazione” abbiano inteso estinguere, anche solo implicitamente, le fonti convenzionali.

¹³ V. *infra*, § 4. Giova altresì evidenziare che nel *Repository* ufficiale del Segretariato delle Nazioni Unite non risulta notificata alcuna decisione britannica di recedere dalla Convenzione di Roma, a ulteriore dimostrazione della difficoltà di leggere la modifica legislativa come recesso formale dall'accordo (benché, è bene ricordare, che financo la decisione di recedere *tout court* dall'Unione europea *non* appare nel *Repository*).

¹⁴ Statutory Instruments 2019 No. 479, cit., rule 82.

¹⁵ Viceversa, è opportuno evidenziare che, sempre limitandosi al punto di vista degli Stati membri, il tema della reviviscenza della Convenzione di Roma non rileva, poiché il regolamento Roma I ha una portata universale ed è applicabile a prescindere da un legame intracomunitario del contratto o della controversia. *Ergo*, per quanto concerne la Convenzione di Roma la rilevanza del tema è da valutare con riguardo essenzialmente al punto di vista del Regno Unito.

¹⁶ Si rimanda, sul punto, alla dettagliata analisi di P. BERTOLI, *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., *passim*.

Sul punto vi è un orientamento pressoché unanime in termini negativi, a cui pare senza dubbio opportuno aderire.

Infatti, come emerge dal dato letterale di ambedue i Regolamenti,¹⁷ sia la Convenzione di Roma, sia quella di Bruxelles sono tutt'altre che estinte, trovando al contrario tutt'ora applicazione con riguardo a quei territori che rientrano nel campo di applicazione di queste ultime, ma non dei primi.

L'esempio più importante in tal senso è sicuramente quello danese, anche se ormai valido unicamente con riguardo al regime di Roma, dal momento che l'applicabilità della Convenzione di Bruxelles in quel Paese è venuta meno con l'accordo prima, e la decisione del Consiglio poi, che hanno esteso alla Danimarca la disciplina dettata dal Regolamento di Bruxelles, come successivamente rifiuto.¹⁸

Ma anche al di là del noto caso danese, almeno per il momento¹⁹ rimangono esclusi dal campo di applicazione dei Regolamenti (giusta la clausola generale *ex art.* 355 TFUE), ma ricompresi in quello di ambedue le Convenzioni, i territori non europei di cui gli Stati membri hanno la rappresentanza esterna: ovvero, essenzialmente, i territori d'oltremare di Francia e Paesi Bassi.

¹⁷ Art. 24 del Regolamento Roma I. Considerando n. 9 e art. 68, par. 1, del Regolamento Bruxelles I *bis* (ma analoghe previsioni erano contenute anche nel considerando n. 23 e all'art. 68, par. 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, in *GUCE* L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1; si veda, sul punto, anche la pacifica lettura operata da Corte di giustizia, 7 febbraio 2006, parere 1/03, *Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano*, ECLI: ECLI:EU:C:2006:81, par. 15).

¹⁸ Con l'accordo del 19 ottobre 2005 tra Comunità europea e Danimarca, la Convenzione di Bruxelles ha cessato di trovare applicazione in Danimarca in favore del Regolamento Bruxelles I (cfr. Decisione del Consiglio 2005/790/CE del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale in *GUUE* L 299 del 16 novembre 2005, p. 62). Si noti peraltro che, con la decisione di attuare i contenuti del Regolamento Bruxelles I bis del 20 dicembre 2012, in *GUUE* L 79 del 21 marzo 2013, p. 4, la Danimarca si è altresì vincolata all'applicazione di quest'ultima fonte regolamentare. Per un'analisi sul punto, si rimanda a S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, in particolare p. 12-13. In materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, invece, in Danimarca continua a trovare applicazione la Convenzione di Roma, stante il noto *opt-out* dallo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia e, per quanto interessa in questa sede, dal Regolamento Roma I.

¹⁹ Per quanto concerne la Convenzione di Bruxelles, infatti, non può escludersi che in futuro essa non troverà più applicazione non solo nei confronti della Danimarca, ma anche dei territori non europei di cui gli Stati membri hanno la rappresentanza esterna, dove potrebbe un domani trovare applicazione la Convenzione di Lugano. Infatti, come osservato nella Relazione POCAR alla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in *GUUE* C 319 del 23 dicembre 2009, p. 1, punto 186, «la Convenzione [di Lugano] ha anche rappresentato l'occasione per risolvere il problema dell'esclusione dei territori non europei degli Stati membri, ai quali si applicava la Convenzione di Bruxelles, dall'ambito di applicazione territoriale del Regolamento Bruxelles I ai sensi dell'art. 299 del trattato CE (cfr. art. 68 del Regolamento Bruxelles I). In virtù del par. 7 dell'art. 69 [della Convenzione di Lugano], nelle relazioni fra gli Stati membri della CE e tali territori la Convenzione sostituisce la Convenzione di Bruxelles (e il protocollo di interpretazione del 1971) a decorrere dalla sua entrata in vigore per quei territori a norma dell'art. 73, par. 2». E. LEIN, *Unchartered Territory? A Few Thoughts on Private International Law Post Brexit*, cit., p. 37 sembra muovere dal presupposto che già sia così; tuttavia, non pare questo il caso, posto che nessuno Stato membro dell'Unione ha aderito alla Convenzione di Lugano a nome e per conto di certi territori non europei parte del proprio territorio nazionale o delle cui relazioni esterne è responsabile: cfr. il registro del depositario, consultabile all'indirizzo <https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/autres-conventions/convention-concernant-la-competence-judiciaire-la-reconnaissance-et-l-execution-des-decisions-en-mati%C3%A8re-civile-et-commerciale.html>.

È vero che il Regno Unito non ha mai voluto estendere l'ambito di applicazione delle Convenzioni ai territori non europei di cui ha la rappresentanza internazionale – pur essendo abilitato a farlo²⁰ e pur avendo affermato, in passato, di volersi muovere in tal senso, almeno con riguardo al regime di Bruxelles.²¹ Tuttavia, ciò non significa che, aderendo ai Regolamenti, il Regno Unito abbia inteso estinguere le Convenzioni: da un lato, Londra ha accettato di riconoscere le sentenze emesse da giudici, ad esempio, dei possedimenti d'oltremare francesi e olandesi sulla base della Convenzione di Bruxelles, e non del Regolamento; parimenti, ha accettato che anche le proprie sentenze siano riconosciute da tali giudici in forza (e con i limiti) delle Convenzioni, e non dei Regolamenti. E lo stesso è a dirsi guardando al tema della legge applicabile.

Da ciò dunque consegue che i Regolamenti *non* hanno implicitamente estinto le fonti convenzionali, ma – al contrario – ne hanno *esplicitamente* affermato la perdurante, per quanto territorialmente limitata, vigenza. E neanche osservando la questione rispetto alla specifica sfera dei rapporti giuridici che investono o coinvolgono la Gran Bretagna può giungersi a conclusioni diverse. Questo argomento, nella sua semplicità, pare di gran lunga il più convincente a escludere la possibilità di una estinzione implicita delle Convenzioni da parte dei Regolamenti.

I dibattiti dottrinali hanno poi registrato anche altri argomenti contrari alla tesi dell'estinzione implicita che, però, sollevano talune perplessità; essi verranno dunque qui esaminati con soli fini escludenti.

In particolare, sia LEIN,²² sia MASTERS e MCRAE²³ hanno evidenziato che l'art. 59 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati²⁴ ammetterebbe l'estinzione implicita di

²⁰ Inizialmente, ambedue le Convenzioni avevano delle clausole in materia di applicazione territoriale che prevedevano, al massimo, la possibilità di estendere le medesime ai territori *europei* di cui gli Stati membri avevano la rappresentanza esterna (v. l'art. 60 della Convenzione di Bruxelles del 1968, in *GUCE* L 299 del 31 dicembre 1972, p. 32, e l'art. 27 della Convenzione di Roma del 1980, in *GUCE* L 266 del 9 ottobre 1980, p. 1). Peraltro, per il Regno Unito la Convenzione di Bruxelles esplicitamente *non* poteva estendersi, originariamente, alle isole della Manica, all'isola di Man, ai possedimenti ciprioti e a Gibilterra, in maniera dunque ancora più stringente della clausola generale che sarebbe stata sancita poi all'art. 299 TCE (cfr. Relazione SCHLOSSER sulla convenzione del 9.10.1978 relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, *GUCE* C 59 del 5 marzo 1979, p. 71, punto 252; per la complessa situazione relativa all'applicabilità della Convenzione di Bruxelles a Gibilterra, v. F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001: la revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968*, cit., p. 35, nota 110). Successivamente, però, in ambedue le Convenzioni le clausole di applicazione territoriale vennero abrogate, aprendo dunque alla possibilità – vietata invece dall'art. 299 TCE prima, e dall'art. 355 TFUE poi – di estendere tali fonti anche ai territori *non europei* di cui gli Stati membri hanno la rappresentanza esterna (cfr. art. 21 della Convenzione di adesione di Spagna e Portogallo alla Convenzione di Bruxelles, in *GUCE* L 285 del 3 ottobre 1989, p. 1; art. 2 della Convenzione di adesione di Spagna e Portogallo alla Convenzione di Roma, in *GUCE* L 333 del 18 novembre 1982, p. 1).

²¹ Si noti che nella Relazione ALMEIDA-CRUZ, DESANTES-REAL e JENARD sulla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Portogallo e della Spagna alla Convenzione di Bruxelles, in *GUCE* C 189 del 28 luglio 1990, p. 35, si legge che «*all'atto dei negoziati relativi alla convenzione di Lugano il Regno Unito ha fatto presente che, fra questi territori non europei, Anguilla, le Bermude, le isole Vergini britanniche, Montserrat, le isole Turks e Caicos nonché Hong Kong sono i territori ai quali potrebbe prevedere di rendere applicabile la convenzione [di Bruxelles]*» (punto 36). Peraltro, il Regno Unito potrebbe operare in tal senso in via del tutto unilaterale, e senza apportare modifiche alla Convenzione di Bruxelles stessa, «*conformemente al diritto internazionale pubblico*» (ivi, punto 37).

²² E. LEIN, *Unchartered Territory? A Few Thoughts on Private International Law Post Brexit*, cit., p. 37.

²³ S. MASTERS, B. MCRAE, *What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?*, cit., p. 493.

fonti pattizie solo in caso di conclusione di trattati successivi sullo stesso argomento – fattispecie che, osservano nel dettaglio MASTERS e MCRAE, non potrebbe considerarsi integrata nel rapporto tra Convenzione e Regolamento di Bruxelles, in ragione della differenza di valore tra le fonti giuridiche coinvolte.²⁵ Analogamente, LEHMANN e ZETZSCHE, avendo particolare riguardo alla Convenzione di Roma ma con un ragionamento applicabile anche al regime di Bruxelles, hanno osservato che un atto di diritto derivato «*is incapable to change the scope of an act under public international law to which non-Member States are a party*».²⁶

Anche tralasciando il tema dell'applicabilità dell'art. 59 della Convenzione di Vienna alla fattispecie che ora ci occupa,²⁷ questo argomento basato sulla necessità di una “analogia gerarchica” tra le fonti giuridiche, al fine di permettere che la seconda possa modificare o estinguere la prima, solleva invero qualche dubbio, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la dottrina²⁸ è concorde nel ritenere che la volontà di estinguere il trattato antecedente può derivare anche da una qualsiasi delle fonti elencate agli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna per interpretare i trattati stessi, e quindi anche «*ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato*», ma anche «*ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute*», nonché evidentemente «*ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato*».

In secondo luogo, nel Trattato di Amsterdam gli Stati firmatari avevano sostanzialmente accettato che le Convenzioni potessero in futuro essere, se non estinte quantomeno evolute, per il tramite non già di altri trattati, bensì di regolamenti dell'Unione europea: in tal senso, dunque, la parità di grado tra fonti giuridiche – ammesso e non concesso che sia da considerarsi necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 59 della Convenzione di Vienna – potrebbe dunque essere soddisfatta per il tramite di altri trattati.²⁹

Ancora, altri Autori hanno argomentato in senso contrario alla possibilità di un'estinzione implicita (anche) in base alla circostanza per cui le parti firmatarie delle

²⁴ Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1155, p. 331).

²⁵ Infatti, benché l'art. 59, par. 1, let. a), della Convenzione di Vienna sancisca che l'intenzione delle parti di estinguere un accordo possa desumersi non solo da un trattato successivo, ma anche che possa essere «in altro modo accertat[a]», tale clausola di apertura potrebbe trovare applicazione solo quando l'estinzione derivi dalla conclusione di un *trattato* successivo a quello della cui perdurante efficacia si discute, e non già dall'atto adottato dall'organizzazione. Cfr. S. MASTERS, B. MCRAE, *What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?*, cit., p. 493, nota 68.

²⁶ M. LEHMANN, D. ZETZSCHE, *Brexit and the consequences for commercial and financial relations between the EU and the UK*, cit., p. 1005.

²⁷ Come noto, la Convenzione di Vienna non è stata firmata da tutti gli Stati contraenti delle Convenzioni di Bruxelles e Roma; inoltre, il valore di fonte consuetudinaria dell'art. 59 è discusso: M. E. VILLIGER, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Leiden, 2009, p. 728 propende per una risposta affermativa, ma unicamente sulla base di un generico consenso ottenuto dalla disposizione presso la Commissione di diritto internazionale e a Vienna, rilevando l'assenza di prassi sul punto.

²⁸ Per tutti, T. GIEGERICH, *Article 59*, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH (a cura di), *Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary*, Berlino, 2018, p. 1086, 1089 e 1090.

²⁹ In maniera non dissimile, P. BERTOLI, *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 610, evidenzia come la comunitarizzazione da parte del Trattato di Amsterdam costituisce un evidente punto di svolta del sistema, ma anche e soprattutto del panorama delle fonti di diritto internazionale privato.

Convenzioni sono diverse da quelle dei rispettivi Regolamenti. Infatti, in ambo i casi, al di là e a prescindere dai nuovi Stati membri dell'Unione europea, manca la Danimarca.

Eppure, anche questo argomento non sembra esente da critiche, poiché la prassi interpretativa dell'art. 59 della Convenzione di Vienna non sembra porsi in maniera così netta circa la totale identità soggettiva degli Stati firmatari, soprattutto qualora «*the consent of the remaining parties to terminate the former treaty can be ascertained from other sources*».³⁰ Infatti, ben si potrebbe valutare se questo non sia proprio il caso della Danimarca: sicuramente nel caso della Convenzione di Bruxelles, dove questo Stato membro si è sì chiamato fuori dal Regolamento di comunitarizzazione, salvo però successivamente aderire alla disciplina ivi prevista, ancorché per il tramite di una diversa fonte giuridica, giudicata meno lesiva della propria sovranità nazionale.³¹ Ma, per altri versi, potrebbe essere questo il caso anche con riguardo alla Convenzione di Roma, dal momento che la Danimarca ha sicuramente manifestato, insieme alla volontà di non estinguere del tutto tale fonte, anche quella che altri Stati membri potessero decidere unilateralmente di farlo, aderendo al Regolamento anche successivamente alla sua adozione – come, d'altronde, è successo esattamente con riguardo al Regno Unito.³²

Pertanto, la perdurante rilevanza normativa delle Convenzioni e la connessa impossibilità di una loro estinzione implicita da parte dei Regolamenti pare da doversi ricostruire unicamente sullo specifico dato letterale di tali ultime fonti, che esplicitamente ammettono la loro continua vigenza, ancorché su porzioni limitate di territorio.

4. Un'estinzione *ipso iure* delle Convenzioni in forza della notifica *ex art. 50 TUE*?

Se dunque le Convenzioni sono da ritenersi tuttora in vigore tra le Parti contraenti, seppur con i limiti evidenziati, l'ostacolo successivo che si pone all'interprete è quello di valutare se la clausola di recesso di cui all'art. 50 TUE non si applichi automaticamente anche a tali fonti; e quindi, in altri termini, valutare se il recesso dall'Unione europea non implichi, *ipso iure*, un recesso anche dalle Convenzioni.

A mente di questa tesi, il Regno Unito cesserebbe di essere vincolato dalle Convenzioni al momento di perfezionamento del recesso in forza dello stesso art. 50, par. 3, TUE. Tali fonti, infatti, potrebbero rientrare nella nozione di “trattati” che cesserebbero di trovare applicazione ai sensi della disposizione in ultimo citata.

Questo argomento, si badi bene, è diverso da quello da più parti dibattuto in dottrina, e su cui anche queste pagine più avanti si soffermeranno,³³ ovvero se il recesso dall'Unione implichi un mutamento fondamentale delle circostanze capace di portare ad un'estinzione delle fonti convenzionali. Tale tesi opera ad un piano logico antecedente: il recesso ai sensi dell'art. 50 TUE può considerarsi come una denuncia formale *non solo* dei trattati e, notoriamente, del diritto derivato, *ma anche* delle fonti convenzionali ora in esame?

³⁰ T. GIEGERICH, *Article 59*, cit., p. 1088, par. 17.

³¹ V. *supra*, nota 18.

³² V. *supra*, nota 3.

³³ V. *infra*, §§ 6 e 7.

Il punto ha suscitato una scarsissima attenzione in dottrina; solamente HESS accenna a tale possibilità, senza tuttavia dibatterla nel merito, osservando che l'art. 50, par. 3, TUE, «decreta[ndo] l'estinzione di tutti gli atti di diritto dell'Unione, include anche l'estinzione consensuale dei trattati internazionali che si ricollegano direttamente al diritto dell'Unione»,³⁴ tra cui dovrebbero annoverarsi ambedue le Convenzioni.

Tale argomento suscita, invero, qualche perplessità.

Da un lato, è vero che l'attuale bozza di accordo afferma che per “diritto dell'Unione” che continuerà a trovare applicazione fino al termine del periodo transitorio debba intendersi un novero di fonti tra cui compaiono anche gli accordi tra gli Stati membri conclusi in quanto Stati membri dell'Unione (quali, per l'appunto, le Convenzioni che ora ci occupano, che però non sono mai esplicitamente menzionate).³⁵ Ragionando *a contrario*, pertanto, potrebbe argomentarsi che la volontà recedente espressa dal Regno Unito sia da estendersi anche alle fonti convenzionali, in qualità di atti tra Stati membri: esse continueranno a produrre effetti nel corso del periodo transitorio, ma poi cesseranno di avere efficacia al suo termine proprio perché, a monte, il Regno Unito ha inteso recedere anche da tali atti.

Dall'altro lato, tuttavia, si potrebbe sostenere che tale bozza di accordo non dimostri la volontà recedente del Regno Unito rispetto a singoli atti, quanto il suo desiderio di disciplinare il suo più generale recesso dall'Unione. In tal senso, la menzione agli accordi tra Stati membri sarebbe unicamente funzionale alla più generale serie di obblighi reciproci disciplinati nella bozza di accordo di recesso. Ove detto accordo non dovesse essere sottoscritto, allora farebbe fede essenzialmente la notifica formale inviata ai sensi dell'art. 50 TUE, che come noto menziona unicamente i trattati sull'Unione europea e il trattato Euratom.

La possibilità di ritenere detta notifica capace di coinvolgere anche trattati internazionali tra soli Stati membri pare, invero, piuttosto remota.

In primo luogo, gli Orientamenti adottati dal Consiglio europeo a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE dicono apertamente che, in forza dell'art. 50 TUE, non riguarderanno più il Regno Unito «gli accordi conclusi dall'Unione, oppure dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente»³⁶, senza quindi mai accennare all'ulteriore tipologia degli accordi tra gli Stati membri conclusi in quanto Stati membri dell'Unione. È vero che, nel caso dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (in seguito, SEE),³⁷ l'opinione prevalente in dottrina ha sostenuto che l'attivazione dell'art. 50 TUE implicasse automaticamente il recesso britannico

³⁴ «Nach Art. 54 WVRK können die Vertragsstaaten einen völkerrechtlichen Vertrag einvernehmlich beenden. Eine derartige Beendigung resultiert vorliegend aus Art. 50 Abs. 3 EUV. [...] Dies schließt die einvernehmliche Beendigung völkerrechtlicher Verträge ein, die sich direkt auf das Unionsrecht beziehen. Mithin eine „Reaktivierung“ des EuGVÜ ausgeschlossen ist» B. HESS, *Back to the Past: BREXIT und das europäische internationale Privat- und Verfahrensrecht*, cit., p. 413. L'argomento è formulato riferendosi alla Convenzione di Bruxelles, ma *de facto* riferito anche alla Convenzione di Roma, rispetto alla quale l'A. afferma che «gegen ein „Wiederaufleben“ sprechen zudem (ähnlich wie im Fall des EuGVÜ) der innere Zusammenhang des Römischen Übereinkommens zum Unionsrecht (als *acquis communautaire*)» (p. 417).

³⁵ Art. 2, let. a), punto v) dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, cit.

³⁶ Orientamenti del Consiglio europeo a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE, 29 aprile 2017, doc. n. XT 20004/17, punto 13.

³⁷ Accordo sullo Spazio economico europeo, in *GUCE* L 1 del 3 gennaio 1994, p. 3.

anche da tale accordo.³⁸ Si tratta, però, in quel caso, di un accordo misto tra Unione, Stati membri e Stati terzi, e non già di un accordo internazionale tra soli Stati membri (*rectius*, alcuni di essi), che quindi anche ai sensi degli Orientamenti appena richiamati rientra pacificamente – come tutti gli accordi internazionali stipulati dall’Unione con Paesi terzi – nel novero di disposizioni che, pacificamente, non vincoleranno più il Regno Unito *ex art. 50 TUE*. E, peraltro, secondo il medesimo orientamento dottrinale,³⁹ a tale recesso “automatico” dall’Accordo SEE deve comunque far seguito un’attivazione britannica della specifica clausola di recesso contenuta in tale trattato (art. 127), a dimostrazione della necessaria applicazione di requisiti procedurali specifici nei confronti di tale diversa norma pattizia.

Inoltre, è giocoforza evidenziare che la denuncia britannica *non* ha menzionato esplicitamente le Convenzioni, né il presupposto giuridico su cui fonderebbe la pretesa di recedervi, e quindi difficilmente può considerarsi una denuncia formale delle medesime.⁴⁰ Certo, per la sola Convenzione di Roma potrebbe argomentarsi che la denuncia *ex art. 50 TUE* valga anche ai sensi dell’art. 30, par. 3, della Convenzione stessa, ovvero la clausola che permette alle Parti contraenti di denunciare la Convenzione impedendone l’implicito rinnovo quinquennale; e il fatto che sia stata presentata al Consiglio europeo, e non già al Segretariato generale del Consiglio come richiesto da tale ultima disposizione, è un profilo soggettivo che si potrebbe agevolmente superare, posto che il secondo è chiamato ad assistere il primo, *ex art. 235, par. 4, TFUE*. Tuttavia, l’assenza di ogni formale accenno alla Convenzione nel testo della notifica britannica (che, pure, non ha mancato di operare specificazioni, della cui opportunità si è discusso,⁴¹ menzionando specificatamente il trattato Euratom) pare lasciare diversi dubbi sulla sostenibilità di tale tesi: come già esaminato con riguardo all’Accordo SEE, l’attivazione della clausola specifica prevista nella Convenzione di Roma è necessaria per estinguere quest’ultimo trattato. E a diverse conclusioni non può giungersi sulla base della recente modifica legislativa, che come esaminato *supra* codifica il regime di scelta della legge applicabile di Roma nel diritto interno, affermando poi che il Regno Unito non è più parte della Convenzione stessa. Come noto, infatti, il recesso da un trattato non si perfeziona, e

³⁸ C. HILLION, *Brexit means Br(ee)xit: the UK withdrawal from the EU and its implications for the EEA*, in *Common Market Law Review*, 2018, p. 135 e ss., in particolare p. 138-139.

³⁹ *Ivi*, p. 139-140.

⁴⁰ Sebbene debba escludersi che l’art. 65 della Convenzione di Vienna abbia una natura consuetudinaria, e quindi sia applicabile alle fonti che ora ci occupano (per tutti, Corte di giustizia, 16 giugno 1998, causa C-162/96, *Racke*, ECLI:EU:C:1998:293, par. 58-59), è inevitabile che tale disposizione e la prassi internazionale che ad essa dà applicazione ben possano costituire un parametro interpretativo del recesso britannico dall’Unione. In tal senso, gli studi più recenti evidenziano che le notifiche di recesso da trattati contenenti una *lex specialis ad recedendum* (come, ad esempio, la Convenzione di Roma) soddisfano il requisito di motivazione di cui all’art. 65 in maniera succinta, «limitan[dosi] ad includere il riferimento alla clausola che consente alle parti di recedere» (M. BUSCEMI, L. MAROTTI, *Obblighi procedurali e conseguenze del recesso dai trattati: quale rilevanza della convenzione di Vienna nella prassi recente?*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2019, par. 3, all’altezza di nota 30, in corso di pubblicazione). Ebbene: la notifica della volontà del Regno Unito di recedere dall’Unione europea non contiene alcuna menzione espressa alla Convenzione di Roma, né alla clausola sul recesso *ivi* prevista all’art. 30, par. 3. Ad analoghe conclusioni si giunge osservando la prassi relativa ai trattati che *non* contengono una clausola espressa di recesso (come, ad esempio, la Convenzione di Bruxelles; cfr. *ivi*, all’altezza di nota 35); e, anche in tal caso, la notifica britannica non menziona né tale strumento pattizio, né il presupposto giuridico su cui tale pretesa è fondata.

⁴¹ Non è questa la sede per valutare la necessità di una menzione specifica, nella notifica di recesso, dell’art. 106 *bis* del trattato Euratom, come invece poi accaduto; si rimanda, sul punto, a HOUSE OF COMMONS BUSINESS, ENERGY AND INDUSTRIAL STRATEGY COMMITTEE, *Leaving the EU: negotiation priorities for energy and climate change policy*, Londra, The Stationery Office, 2017, p. 28 e ss.

dunque quest'ultima fonte continua a esistere, fino a quando non è attivata la specifica clausola pattizia prevista a tal fine.

L'approccio più cautelativo pare, dunque, quello di ritenere che il perfezionamento dell'eventuale recesso dall'Unione europea in forza dell'art. 50 TUE *non* comporti un'estinzione, *ipso iure*, anche delle Convenzioni di Bruxelles e Roma. Ciò porta, tuttavia, a interrogarsi sulla sorte di tali fonti inseguito all'uscita britannica dall'Unione: e, di fronte a tale interrogativo, i dibattiti dottrinali hanno sinora registrato due approcci distinti.

5. La (discutibile) tesi della ri-espansione territoriale delle Convenzioni

Secondo un primo approccio, non appena i Regolamenti dovessero cessare di vincolare il Regno Unito, in ragione dell'avvenuto recesso, le Convenzioni tornerebbero a esplicare pienamente i propri effetti, abbracciando quindi non solo la Danimarca e gli altri territori "minori", ma anche l'intera Gran Bretagna. In tal senso, dunque, si parla di una reviviscenza delle fonti convenzionali, dal momento che, in seguito al recesso, tali atti tornerebbero ad espandersi nel proprio campo di applicazione territoriale. Come efficacemente sintetizzato da MASTERS e MCRAE, «*it is not the case that it is a terminated treaty purporting to come back to life; rather, it is a case of it re-expanding its territorial application*».⁴²

Le fondamenta di questa tesi si trovano, essenzialmente, in un'analisi di tipo letterale delle Convenzioni. Particolare attenzione è rivolta all'art. 68, par. 1, del Regolamento Bruxelles I *bis* (rimasto immutato nel corso della modifica legislativa del 2012), nonché all'art. 24 del Regolamento Roma I, i quali in ambo i casi non affermano di *estinguere*, ma meramente di «*sostitui[re], tra gli Stati membri*», la disciplina dettata dalle Convenzioni (salvo che per i territori già analizzati). In particolare, DICKINSON, argomentando con riguardo al regime di Roma ma sulla base di riflessioni astrattamente riferibili anche al contesto di Bruxelles, ha osservato come tale passaggio «*strongly supports the contention that the Convention was intended to remain applicable in territories to which the Regulation does not apply pursuant to the TFEU*»⁴³ e, quindi, anche ai territori del Regno Unito in seguito al recesso dall'Unione.

Tale argomento, però, non pare del tutto convincente.

In primo luogo, non può non notarsi come, curiosamente, la versione inglese usi in verità due espressioni diverse: *supersede*, per la Convenzione di Bruxelles; *replace*, per quella di Roma. Il secondo termine appare francamente assai più pregnante del primo; peraltro, esso è usato anche nella Convenzione di Lugano del 2007 nei confronti della precedente del 1988 (cfr. art. 69, par. 6), che nessuno ritiene possa avere alcuna reviviscenza⁴⁴ – nemmeno la dottrina, specialmente inglese, che pure sostiene tale tesi per le Convenzioni ora in esame. Eppure, tale differenza lessicale tra le Convenzioni di Bruxelles e Roma non viene valorizzata per giungere a conclusioni distinte tra le due fonti (e lo stesso è a dirsi, viceversa, per le

⁴² S. MASTERS, B. MCRAE, *What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?*, cit., p. 493.

⁴³ A. DICKINSON, *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, cit., p. 203-204.

⁴⁴ V. *supra*, nota 1.

analogie tra quelle di Roma e Lugano); e un tale approccio, proprio in relazione ad un'analisi letterale, lascia qualche perplessità.

In secondo luogo, è proprio utilizzando un'interpretazione quanto mai testuale delle norme ora in esame che si deve rilevare come i Regolamenti Bruxelles e Roma ammettano la perdurante vigenza delle rispettive Convenzioni non già con riguardo a luoghi generici, ma «nei territori *degli Stati membri*» (corsivo aggiunto).⁴⁵ Ciò pare dunque significare che un'eventuale ri-espansione territoriale potrebbe avvenire solamente con riguardo a porzioni spaziali riferibili a Stati membri dell'Unione.⁴⁶ In altri termini, i Regolamenti non hanno acconsentito a che le Convenzioni continuassero a trovare applicazione sui territori *degli Stati firmatari delle medesime* esclusi dall'ambito di applicazione dei Regolamenti; al contrario, hanno ammesso la vigenza delle Convenzioni sui territori *degli Stati membri* su cui non si applicano i trattati dell'Unione, *ex art. 355 TFUE*. E allora, a meno di non sostenere che i Regolamenti dell'Unione siano per loro natura incapaci di modificare norme pattizie (tesi che non pare cogliere nel segno nel caso che ora ci occupa, per i motivi già esaminati *supra*),⁴⁷ allora deve giocoforza concludersi che le Convenzioni non possano ri-espandersi nel proprio ambito di applicazione sino a ricomprendere Stati (divenuti) terzi.

Da un'altra prospettiva, e con precipuo riguardo alla Convenzione di Roma, LEIN ha evidenziato che l'art. 20 di tale fonte pattizia, aprendo alla possibilità che «*atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee [regolino] i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali*», implicitamente ammetterebbe che la Convenzione possa continuare ad avere applicazione con riguardo a quelle parti non vincolate a detti atti.⁴⁸

Eppure, anche tale argomento non pare pienamente condivisibile. Se è vero che la Convenzione di Roma ha ammesso la possibilità di creare anche “geometrie variabili” nel processo di integrazione, costituendo una disciplina separata ma connessa all'ordinamento comunitario da cui sarebbe potuta nascere una forma più pregnante di cooperazione a cui comunque non tutte le parti dovevano essere obbligate a partecipare (come successo, d'altronde, esattamente con Danimarca e Regno Unito, fino alla partecipazione di quest'ultimo al Regolamento Roma I),⁴⁹ ciò non pare poter implicare che l'art. 20 della Convenzione di Roma possa essere letto come legittimante la partecipazione alla Convenzione dopo il recesso dai trattati istitutivi dell'Unione europea. In altri termini, l'art. 20 voleva costituire una clausola per garantire l'evoluzione del sistema tramite l'adozione di atti di diritto derivato in materie non distanti da quelle della Convenzione stessa; ma in nessun modo sanciva, e può sancire ora, che alle forme meno avanzate di cooperazione avrebbero potuto partecipare Stati terzi.

La tesi della ri-espansione territoriale delle Convenzioni, pertanto, non pare cogliere nel segno. Rimane, dunque, il problema: *quid facere* con le Convenzioni di Bruxelles e Roma,

⁴⁵ Cfr. considerando n. 9 e art. 68, par. 1, del Regolamento Bruxelles I bis e art. 24 del Regolamento Roma I.

⁴⁶ Analogamente M. PILICH, *Brexit and EU private international law: may the UK stay in?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017, p. 382, in particolare p. 395, nota 70.

⁴⁷ V. *supra*, § 3, con riguardo alla (discutibile) tesi dell' “analogia gerarchica” per la modifica dei trattati.

⁴⁸ E. LEIN, *Unchartered Territory? A Few Thoughts on Private International Law Post Brexit*, cit., p. 42.

⁴⁹ V. *supra*, nota 3.

ad oggi formalmente in vigore e di cui è parte il Regno Unito, ancorché limitatamente ai rapporti con i territori d'oltremare, dal momento in cui quest'ultimo lascerà l'Unione europea? Ovvero, in altri termini, è possibile pensare che il Regno Unito continui a dare applicazione alle Convenzioni, seppur con i noti limiti territoriali, anche successivamente al recesso?

6. L'invocabilità di un mutamento fondamentale delle circostanze come causa di estinzione delle Convenzioni

Secondo un diverso approccio, che questo studio intende condividere, a tali quesiti è opportuno rispondere in termini negativi. In particolare, in seguito al recesso le Convenzioni dovranno considerarsi estinte non già in forza della denuncia espressa data dalla notifica *ex art. 50 TUE*, bensì più correttamente in ragione di un mutamento fondamentale delle circostanze, ai sensi dell'art. 62 della Convenzione di Vienna – che, avendo natura consuetudinaria, come peraltro sancito anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea,⁵⁰ ben potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

Tale mutamento sarebbe dovuto, evidentemente, al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, e quindi dalla possibilità che le Convenzioni trovino applicazione nei confronti di uno Stato divenuto del tutto terzo al processo di integrazione.

La connessione tra tali fonti e l'ordinamento dell'Unione europea si modula in termini sicuramente diversi⁵¹ ma, in ambedue i casi, è notoriamente assai stretta.

Basti qui ricordare che la partecipazione ad ambedue le Convenzioni era riservata agli Stati membri⁵² e, per la Convenzione di Bruxelles, era richiesta a quelli di nuova adesione.⁵³ Nel caso della Convenzione di Bruxelles, i trattati fornivano altresì la base giuridica (art. 220 TCEE) per stipulare la Convenzione stessa. Inoltre, ambedue tali fonti erano chiaramente connesse al mercato comune, avendo come scopo quello di agevolarne il funzionamento. Non a caso, infatti, la dottrina non ha mancato negli anni di evidenziare come il sistema internazionalprivatistico tanto di scelta del foro, quanto di legge applicabile, realizzasse una “quinta libertà” di circolazione, e quindi un sistema del tutto connaturato e integrato al mercato interno e al processo di integrazione europea.⁵⁴ E ancora, come condivisibilmente sottolineato da BERTOLI, la comunitarizzazione della Convenzione di Bruxelles ad opera del trattato di Amsterdam costituisce un'ulteriore dimostrazione della natura di tale atto, confermando quindi «*che la qualità di Stato membro è imprescindibile per essere e rimanere parte della convenzione di Bruxelles*».⁵⁵

⁵⁰ Corte di giustizia, 16 giugno 1998, causa C-162/96, *Racke*, cit., punto 24.

⁵¹ La bibliografia sul punto è sterminata; si rimanda, *ex multis*, per la Convenzione di Bruxelles a S. M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo: le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, Torino, 1995 (e successive edizioni); per la Convenzione di Roma a U. VILLANI, *La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, Bari, 1997 (e successiva edizione).

⁵² Si veda il Preambolo di ambedue le Convenzioni; il punto verrà sviluppato *infra*, nel testo.

⁵³ Art. 63 della Convenzione di Bruxelles.

⁵⁴ L'espressione è nota in materia di circolazione delle decisioni; si veda, *ex multis*, P. MENGOZZI, *L'interpretazione della Convenzione di Bruxelles e i principi del diritto comunitario*, in *Jus*, 1990, p. 91 e ss. Per quanto concerne la legge applicabile, S. BARIATTI, *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2009, p. 66.

⁵⁵ P. BERTOLI, *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 608

Da ciò consegue che, in seguito al recesso, ben potrebbe venir meno quella base essenziale del consenso delle parti, capace di trasformare radicalmente la portata degli obblighi derivanti dalle Convenzioni, richiesta dall'art. 62 della Convenzione di Vienna per invocare un mutamento fondamentale delle circostanze e, quindi, estinguere le fonti pattizie che ora ci occupano.

Non mancano, in dottrina, voci contrarie a tale conclusione.

Per quanto concerne la Convenzione di Bruxelles, MASTERS e MCRAE affermano che l'adesione all'Unione europea «*was not stated as a positive condition for eligibility to accede the Convention*».⁵⁶ L'obiezione pare soffrire di eccessivo formalismo perché, sebbene tecnicamente vera (non vi sono clausole espresse che richiedono l'adesione ai trattati istitutivi della Comunità per aderire alla Convenzione di Bruxelles, a differenza di quanto si afferma, ad esempio, nel recente accordo sul Tribunale unificato dei brevetti),⁵⁷ essa omette di considerare che nel Preambolo della Convenzione stessa – e lo stesso vale per la Convenzione di Roma – ad assumersi gli impegni non sono meri “Stati firmatari” (come, per l'appunto, nel caso dell'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti) ma le «Alte Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea».

La necessità di un'adesione “comunitaria” è dunque *in re ipsa* e non necessitava, in quei casi,⁵⁸ di alcuna ulteriore specificazione. D'altronde, giova ricordare come proprio nella relazione SCHLOSSER relativa alla convenzione di adesione del Regno Unito alla Convenzione di Bruxelles veniva chiaramente sancito che «*il gruppo degli esperti ha riconosciuto unanimemente che i territori che conseguono l'indipendenza dalla madrepatria cessano di essere membri della Comunità europea e pertanto non possono più aderire alla convenzione europea. Si è potuto fare a meno di definire quanto sopra in modo formale, anche perché ciò avrebbe esulato dai compiti del gruppo*».⁵⁹ Pertanto, è inevitabile che lo stesso approccio vada applicato con riguardo agli altri Stati che cessano di essere membri dell'Unione, *a fortiori* quando ciò sia una conseguenza di una loro libera scelta e non già del processo di indipendenza da una madrepatria.

Per quanto riguarda, invece, la Convenzione di Roma il punto viene ulteriormente sviluppato da LEHMANN e ZETZSCHE (e, più implicitamente, da DICKINSON)⁶⁰ che, osservando la totale sovrapposizione sancita nel preambolo tra le Parti contraenti della Convenzione e quelle del trattato comunitario, argomentano nel senso che, tuttavia, nessuna clausola convenzionale richiederebbe una «*continued membership of [the Convention's] signatories in the EEC or its successor organization*».⁶¹

⁵⁶ S. MASTERS, B. MCRAE, *What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?*, cit., p. 493.

⁵⁷ Art. 84, par. 4, dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, in *GUUE* C 175 del 20 giugno 2013, p. 1.

⁵⁸ Per la travagliata genesi dell'accordo in materia brevettuale si veda, *ex multis*, R. BARATTA, *National Courts as “Guardians” and “Ordinary Courts” of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2011, p. 297 e ss.; per quanto concerne invece la sua connessione all'ordinamento dell'Unione, si veda il recente studio di B. NASCIMBENE, *Brexit e Tribunale dei brevetti*, in *Eurojus*, n. 1/2019.

⁵⁹ Relazione SCHLOSSER sulla convenzione del 9.10.1978 relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in *GUCE* C 59 del 5 marzo 1979, p. 71, punto 254.

⁶⁰ A. DICKINSON, *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, cit., p. 203.

⁶¹ M. LEHMANN, D. ZETZSCHE, *Brexit and the consequences for commercial and financial relations between the EU and the UK*, cit., p. 1004.

Eppure, anche tale argomento non pare cogliere nel segno. Come condivisibilmente osservato da RÜHL, questo approccio si pone in senso distonico con lo spirito dei trattati comunitari, che invece la Convenzione di Roma intende esplicitamente promuovere.⁶² Ed infatti, anche in questo caso, non si può non notare come la previsione esplicita della necessità di un'adesione "continuata" ai trattati comunitari sarebbe, francamente, ridondante, poiché chiaramente implicita nello spirito tanto di questi ultimi, quanto della Convenzione stessa. Accedendo ad una diversa interpretazione, si finirebbe per legittimare un'adesione al progetto europeo di tipo puramente temporaneo e strumentale alla partecipazione ad altre forme di cooperazione ad esso connesse, in palese violazione degli obblighi di buona fede nell'applicazione di un trattato che, come noto, certamente ammette forme di integrazione differenziata, ma da parte di Stati «decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa».

7. (segue): il ruolo della Corte di giustizia

La sussistenza di un fondamentale mutamento delle circostanze emerge altresì dal ruolo esercitato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti di entrambi i testi convenzionali. Il punto non ha ancora suscitato un'attenzione specifica in dottrina; eppure, esso pare escludere fortemente, e forse anche inappellabilmente, una reviviscenza delle Convenzioni nei confronti del Regno Unito.

Sia PILICH,⁶³ sia HESS⁶⁴ adducono la giurisdizione della Corte come ulteriore motivo contrario alla reviviscenza delle Convenzioni, senza però sviluppare il tema. DICKINSON, pur argomentando nel senso della reviviscenza, afferma però in una nota che rimarrebbe «*unclear whether UK Courts would retain the power to make references to the CJEU following withdrawal*».⁶⁵ Sotto un diverso ma connesso profilo, BERTOLI pone l'accento sulla «*mutua fiducia fra sistemi giudiziari degli Stati membri*»⁶⁶ come ulteriore ragione che dimostrerebbe come il recesso dall'Unione implicherebbe il venir meno della stessa Convenzione di Bruxelles, causando un mutamento di circostanze costituenti una base essenziale dell'accordo stesso e capaci di trasformarne radicalmente gli obblighi.

Ed, invero, il punto pare invece necessitare un approfondimento specifico, perché l'apporto di un sistema unico di interpretazione delle Convenzioni è notoriamente un tratto distintivo essenziale e fondamentale di tali fonti, che ha anche contribuito in larga parte al loro successo;⁶⁷ pertanto, se la qualifica di Stato terzo dovesse essere incompatibile con le

⁶² G. RÜHL, *Die Wahl englischen Rechts und englischer Gerichte nach dem Brexit*, cit., p. 75; si noti che il preambolo alla convenzione di Roma afferma esplicitamente che le Alte parti contraenti sono «*sollecite di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze*».

⁶³ M. PILICH, *Brexit and EU private international law: may the UK stay in?*, cit., p. 394-395.

⁶⁴ B. HESS, *Back to the Past: BREXIT und das europäische internationale Privat- und Verfahrensrecht*, cit., p. 413 (Convenzione di Bruxelles) e p. 417 (Convenzione di Roma).

⁶⁵ A. DICKINSON, *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, cit., p. 205, nota 60.

⁶⁶ P. BERTOLI, *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 609.

⁶⁷ Si veda, *ex multis*, per la Convenzione di Bruxelles già le prime analisi compiute da A. GIARDINA, *The European Court and the Brussels Convention on Jurisdiction and Judgments*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1978, p. 263; per la Convenzione di Roma, L. DANIELE, *La Corte di giustizia*

competenze interpretative da attribuirsi alla Corte di giustizia, la possibilità di una reviviscenza delle Convenzioni – al di là di tutti gli aspetti già esaminati – potrebbe definitivamente tramontare.

Due sono i quesiti che emergono in tal senso. Posto che il Regno Unito ha ratificato, insieme alle Convenzioni che ora ci occupano, anche i relativi Protocolli⁶⁸ che attribuiscono competenze giurisdizionali alla Corte di giustizia, sarebbe dunque possibile, in seguito al recesso, che in qualità di Stato terzo il Regno Unito continui a conferire siffatte competenze, e su tutte le competenze di interpretazione in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia? Ed in caso contrario, sarebbe possibile per il Regno Unito denunciare i soli Protocolli relativi alle competenze della Corte di giustizia, rimanendo vincolato unicamente alle Convenzioni?

Per quanto concerne la possibilità di conferire competenze pregiudiziali alla Corte di giustizia in qualità di Stato terzo, la risposta pare sicuramente negativa: sia per la chiara lettera del 267 TFUE («organi giurisdizionali degli Stati membri»), su cui non è opportuno soffermarsi oltre stante la consolidata giurisprudenza che, anche recentemente, ha interpretato tale espressione in termini notoriamente stringenti;⁶⁹ sia perché, se proprio si vuole permettere un simile conferimento, occorre disciplinarlo espressamente.

Si pensi, ad esempio, all'art. 107 del già menzionato Accordo SEE e al Protocollo n. 34 ad esso allegato, che contiene nelle disposizioni che, ove venissero attuate,⁷⁰ permetterebbero la possibilità, per gli Stati membri dell'Accordo Europeo di Libero Scambio (in seguito, AELS) che hanno ratificato l'accordo SEE, di autorizzare i propri organi giurisdizionali a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione di determinate norme dell'accordo SEE identiche, nella sostanza, a norme dei trattati dell'Unione. Nessuna disposizione di tale tenore può dirsi contenuta nei Protocolli alle Convenzioni di Roma e Bruxelles, che anzi muovono dal presupposto che le parti contraenti di tali ultime fonti coincidano in tutto o in parte con quelle dei trattati comunitari prima, dell'Unione poi.

Peraltro, l'impossibilità per uno Stato terzo di effettuare rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia emerge chiaramente, proprio nel settore del diritto internazionale privato, dalla disciplina della Convenzione di Lugano. Da un lato, l'art. 1, par. 1, del Protocollo n. 2 allegato alla medesima sancisce che i giudici degli Stati AELS firmatari della Convenzione

comunitaria e le Convenzioni di Roma e di Lugano, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 1990, p. 917.

⁶⁸ Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971, in *GUCE* L 204 del 2 agosto 1975, p. 28. Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 – Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980, in *GUUE* C 334 del 30 dicembre 2005, p. 20-27.

⁶⁹ Corte di giustizia, 8 marzo 2011, parere 1/09, *Tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, ECLI:EU:C:2011:123; Corte di giustizia, 14 giugno 2011, causa C-196/09, *Scuole europee*, ECLI:EU:C:2011:388; Corte di giustizia, 6 marzo 2018, causa C-284/16, *Achmea*, ECLI:EU:C:2018:158.

⁷⁰ Si noti, peraltro, che tale facoltà di autorizzazione non è mai stata esercitata e la relativa disposizione del Regolamento di procedura della Corte di giustizia (art. 123 *octies*, leggibile nella versione del Regolamento di procedura del 19 giugno 1991, da ultimo modificato il 24 maggio 2011, in *GUUE* L 162 del 22 giugno 2011, p. 17) è stata abrogata con la modifica del 2012 (Regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012, in *GUUE* L 265 del 29 settembre 2012, p.1).

«tengono debitamente conto»⁷¹ della giurisprudenza della Corte di giustizia; dall'altro, al successivo art. 3 si pone in essere un sistema di scambio di informazioni circa le sentenze rese dalle varie giurisdizioni nazionali ed europee, senza però in alcun modo spingersi ad attribuire ai giudici dei Paesi terzi il diritto o anche la mera facoltà di effettuare un rinvio pregiudiziale, proprio in ossequio ai principi già richiamati. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2, par. 2, del medesimo Protocollo detti Paesi terzi possono al massimo presentare osservazioni scritte in caso di quesiti pregiudiziali sollevati da giudici di Stati membri dell'Unione.

Per questi motivi – e a voler tacere dell'assoluto paradosso politico che si creerebbe giungendo a diverse conclusioni⁷² – non pare possibile ipotizzare che il Regno Unito, in seguito al recesso, possa continuare ad essere parte del meccanismo di interpretazione delle Convenzioni di Bruxelles e Roma incardinato sulla Corte di giustizia.

E ciò conduce al secondo interrogativo: si potrebbe pensare, astrattamente, di aggirare l'incompatibilità tra lo *status* di Paese terzo e il conferimento di competenze giurisdizionali alla Corte di giustizia ipotizzando che il Regno Unito denunci i soli Protocolli relativi a tale conferimento, ma non le Convenzioni?

Si tratta di un'ipotesi che, già in quanto tale, suscita diverse perplessità: come già ricordato, il meccanismo di interpretazione accentrata di tali fonti costituisce parte integrante delle Convenzioni stesse e un baluardo fondamentale per il loro efficace funzionamento. Eppure, da un punto di vista speculativo pare comunque opportuno affrontare tale questione, dal momento che – per ambedue le Convenzioni – il conferimento di competenze interpretative alla Corte di giustizia è avvenuto *ex post*, sì che dunque è per lo meno ipotizzabile – ancorché anacronistico – che una Parte contraente possa essere vincolata unicamente dalla disciplina sostanziale, e non già anche dal Protocollo sull'interpretazione comune della medesima.

Tuttavia, per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles la risposta pare negativa, perché l'art. 9 del Protocollo⁷³ sancisce che «*gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari*». Dal che pare inevitabile dedursi che gli Stati firmatari della Convenzione di Bruxelles abbiano inteso negare la possibilità di una partecipazione a quest'ultima, ma non anche al Protocollo, poiché hanno esplicitamente esteso l'obbligo di

⁷¹ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007, in *GUUE* L 147 del 10 giugno 2009, p. 5.

⁷² Come noto, l'asserita ingerenza della giurisprudenza della Corte di giustizia ha costituito uno dei motivi della volontà britannica di recedere dall'Unione. Pertanto, ipotizzare che il Regno Unito acconsenta di sottostare a quest'ultima istituzione anche dopo il recesso, seppur limitatamente ai due settori ora in esame, pare francamente paradossale. Tuttavia, ciò è quanto è avvenuto in relazione all'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, che pure – a voler tacere del resto – porta con sé un perdurante controllo della Corte di giustizia, ma che ciò nonostante è stato ratificato dal Regno Unito dopo il referendum sulla Brexit. Si veda, sul punto, B. NASCIBENE, *Brexit e Tribunale dei brevetti*, cit., nonché, in termini più generali, a M. CONDINANZI, J. ALBERTI, *Ma sui brevetti Londra si sente ancora europea*, in *Il Sole 24 ore*, 20 dicembre 2016.

⁷³ Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971, in *GUCE* L 204 del 2 agosto 1975, p. 28.

adesione che l'art. 220 TCEE, come richiamato dall'art. 63 summenzionato, fissava per la sola Convenzione anche al Protocollo alla medesima, segnando così l'impossibilità di ottemperare all'obbligo di cui al 220 TCEE senza per questo accettare quello, ulteriore, di aderire al Protocollo.

Sicuramente diverso è, invece, il quadro giuridico sotteso alla Convenzione di Roma e ai suoi due Protocolli chiamati, a diverso titolo, ad attribuire competenze interpretative alla Corte di giustizia, secondo una distinzione che non rileva ai nostri fini.⁷⁴

In primo luogo, come rilevato nella Relazione TIZZANO a detti Protocolli, sin dalla negoziazione talune delegazioni avevano manifestato come le esigenze di un coinvolgimento della Corte di giustizia fossero meno pressanti che per la precedente Convenzione di Bruxelles.⁷⁵ In secondo luogo, ai sensi dell'art. 6 del primo Protocollo,⁷⁶ lo stesso sarebbe potuto entrare in vigore dopo la ratifica da parte anche solo di sette Stati firmatari senza che, peraltro, si fosse inteso introdurre un vero e proprio obbligo – bensì un mero auspicio – a che i nuovi Stati membri della CEE aderissero al medesimo Protocollo.⁷⁷

Pertanto, la Convenzione di Roma non parrebbe escludere la possibilità che uno Stato aderisca ad essa, ma non ai protocolli relativi al potere interpretativo della Corte; sì che, astrattamente e a non voler ripetere le perplessità già espresse sul valore fondamentale dato da un sistema comune di interpretazione, si potrebbe sostenere che il Regno Unito possa legittimamente invocare l'estinzione per mutamento fondamentale delle circostanze solamente con riguardo ai due protocolli (che, ovviamente, al momento risultano pienamente in vigore nei suoi confronti), pur rimanendo parte contraente della Convenzione di Roma.

Una siffatta “estinzione parziale”, tuttavia, pare soffrire di un limitato impatto pratico. Infatti, il Regno Unito ha già trovato il modo per continuare a dare applicazione alla Convenzione di Roma, sottraendosi unicamente al sistema di tutela giurisdizionale accentrato, trasponendo la medesima in una propria norma interna.⁷⁸

Anche da tale prospettiva, dunque, la tesi di una possibile reviviscenza anche unicamente della Convenzione di Roma non pare cogliere nel segno.

⁷⁴ Si veda, per un'analisi precipua del contenuto dei due Protocolli e dei motivi di tale duplicità, la Relazione di Antonio Tizzano sui Protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in *GUCE C 219* del 3 settembre 1990, p. 1, in particolare par. 26-30.

⁷⁵ Ivi, par. 22-23.

⁷⁶ In *GUUE L 48* del 20 febbraio 1989, p. 1.

⁷⁷ Gli Stati firmatari «ritengono che qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee dovrebbe aderire al presente protocollo»: cfr. seconda dichiarazione comune allegata al Primo protocollo sui poteri della Corte di giustizia, in *GUUE L 48* del 20 febbraio 1989, p. 13.

⁷⁸ V. *supra*, § 2; e d'altronde tale eventualità era già stata “anticipata” in dottrina: cfr. M. LEHMANN, D. ZETZSCHE, *Brexit and the consequences for commercial and financial relations between the EU and the UK*, cit., p. 1005. Si noti che, per ragioni di spazio, questo studio non si concentra sugli argomenti “di diritto interno” relativi alla possibilità di una reviviscenza delle Convenzioni. A tal fine si rimanda a R. AIKENS, A. DINSMORE, *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws in cross-border commercial disputes: what are the legal consequences of Brexit?*, cit., p. 905-906 (Convenzione di Bruxelles) e p. 916 (Convenzione di Roma); G. RÜHL, *Die Wahl englischen Rechts und englischer Gerichte nach dem Brexit*, cit., p. 75 (per la Convenzione di Roma); A. DICKINSON, *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, cit., p. 202-203 (per ambedue le Convenzioni, seppur rilevando come nel caso della Convenzione di Bruxelles questa reviviscenza in ragione delle norme interne sarebbe «less straightforwardly» che per la Convenzione di Roma).

8. Conclusioni

È dunque possibile ipotizzare che le Convenzioni di Bruxelles e Roma tornino a vincolare il Regno Unito e gli altri Stati che ne sono firmatari, anche in seguito al recesso del primo dall'Unione europea?

Il presente studio propende per una risposta negativa, e non tanto in ragione delle scelte normative interne britanniche, che si ergono in contrasto con tale eventualità, quanto piuttosto invocando il mutamento fondamentale di circostanze di cui all'art. 62 della Convenzione di Vienna. Infatti, la fortissima connessione di tali fonti con l'ordinamento dell'Unione non pare poter legittimare una loro reviviscenza *post* Brexit. E ciò anche alla luce del ruolo esercitato dalla Corte di giustizia nell'interpretazione di tali atti, che non potrebbe trovare applicazione ove partecipasse altresì un Paese terzo.

Rispetto a tale ultimo profilo, si potrebbe ipotizzare, con riguardo alla sola Convenzione di Roma, che il Regno Unito invochi l'estinzione unicamente dei Protocolli che conferiscono competenze interpretative alla Corte di giustizia. Il punto, però, pare avere un limitato impatto pratico, perché la partecipazione ad un sistema accentrato e uniforme di interpretazione convenzionale costituisce proprio il valore aggiunto del dare applicazione a tale fonte convenzionale.

Per mantenere o, comunque, tutelare al massimo il grado di armonizzazione raggiunto dal sistema europeo di diritto internazionale privato tanto in materia di giurisdizione, quanto di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la via maestra rimane senza dubbio la conclusione di un accordo specifico tra Regno Unito e Unione europea, teso a mantenere l'applicabilità dei Regolamenti, come d'altronde previsto nella bozza di accordo⁷⁹ il cui esito, però, non è facile da vaticinare. Per quanto concerne il settore giurisdizionale, si potrebbe ovviamente ipotizzare anche un'adesione britannica alla Convenzione di Lugano, d'altronde auspicata dallo stesso governo inglese tramite l' (allora) Premier May,⁸⁰ ma qui si incontra, notoriamente, il limite dato dalla necessità di un consenso delle altre Parti contraenti.

⁷⁹ V. *supra*, nota 7.

⁸⁰ Theresa May, *PM speech on our future economic partnership with the European Union*, 2 Marzo 2018, rinvenibile online all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union>.